

der beiden Pferde gerichtet. Damit aber ist das wesentliche Merkmal des Tauschvertrages erfüllt, nach welchem, im Gegensatz zum Kaufvertrage, nicht eine Ware gegen Geld (bzw. eine an Zahlungstatt erfolgende anderweitige Leistung), sondern eine Ware gegen eine andere Ware zu Eigentum übertragen werden soll, wobei eine Geldleistung nur akzessorisch, neben der einen Warenleistung, in Betracht fallen kann. Gerade dieser Vertragstypus entspricht eben der vom Beklagten zutreffend als Bedingung des Vertrages erwähnten und auch vom kantonalen Richter in diesem Sinne anerkannten Abhängigkeit der Sachleistung des Beklagten von derjenigen des Klägers. Da nun dem Beklagten sein Tauschobjekt wegen eines Mangels, unbefristeternmassen mit Grund, zurückgegeben worden ist, so war der Kläger als dadurch geschädigter Vertragsteil gemäß Art. 273 OR berechtigt, nach seiner Wahl entweder Schadenersatz zu verlangen oder sein eigenes Tauschobjekt zurückzufordern. Folglich kann die eingeklagte Geldforderung, mit deren Geltendmachung der Kläger, wie übrigens schon vor dem Prozesse, die Alternative der Zurücknahme des vom ihm geleisteten Pferdes „Cob“ abgelehnt hat, nur als Schadenersatzanspruch im Sinne jener Gesetzesbestimmung berücksichtigt werden. Dem steht die abweichende rechtliche Begründung der Forderung in der Klage selbst — als „Kaufpreis des Pferdes „Cob“ — nicht entgegen, da die für ihre Beurteilung relevanten tatsächlichen Momente auch in jener Begründung gegeben sind. Der fragliche Schadenersatz umfasst nämlich jedenfalls denjenigen Wertbetrag, den der Kläger bei vertragsmässiger Leistung des Beklagten aus dem Vertrage erlangt hätte, also den in Geld veranschlagten Wert des ihm zu Eigentum zu übergebenden mangelfreien Pferdes „Mezan“ nebst dem vereinbarten „Aufgeld“, und aus diesen beiden Faktoren hat der Kläger auch seine Kaufpreisforderung abgeleitet. Somit ist der vorinstanzliche Klageanspruch, dessen Quantitativ an sich heute nicht mehr streitig ist, auch in Anwendung des Art. 273 OR ohne weiteres zu bestätigen; —

erkannt:

Die Berufung des Beklagten wird abgewiesen und damit das Urteil des luzernischen Obergerichts vom 12. Dezember 1908 in allen Teilen bestätigt.

35. Sentenza del 28 maggio 1909 nella causa  
Aostalli, convenuto e appellante principale, contro  
Cameroni, attore e appellante aderente.

**Appello (adesivo) tardivo.** L'atto di motivazione da aggiungere alla dichiazaione di appello in conformità agli art. 67 al. 4 (70 al. 1) OGF costituendo un elemento necessario alla regolarità dell'appellazione, deve, anche lui, esser inoltrato nel termine legale di appello: art. 65 (70 al. 1) OGF. — **Danno cagionato da un animale** (cane aizzato da un giovane minore che l'accompagnava): art. 65 CO. — **Responsabilità del padre del minore, esercente la patria potestà** (art. 61 CO), come detentore provvisorio del cane. — **Constatazioni di fatto**: art. 81 OGF. — **Nozione giuridica della relazione di causa ad effetto**: basta un rapporto indiretto e mediato sufficientemente tangibile perchè possa essere constatato. — **Determinazione del danno** (art. 52 e 54 CO): figlio come sostegno dei genitori.

In questa causa il Tribunale di appello del Cantone Ticino, statuendo in prima ed unica istanza cantonale, con sentenza 20 gennaio/23 marzo 1909 ebbe a pronunciare:

« I. La domanda contenuta nella petizione è accolta limitatamente alla somma di 500 fr.

» II. Le spese giudiziarie sono caricate alla parte convenuta, compensate le ripetibili ».

Appellanti da questo giudizio:

a) la parte Aostalli, la quale, con atto 6 aprile 1909, conchiude domandando che sia respinta la petizione di causa Cameroni e l'attore condannato in tutte le spese;

b) in via adesiva, la parte Cameroni, la quale conchiude alla condanna del convenuto in un'indennità di 3500 fr. per danni materiali e morali, oltre alle spese funerarie e dimalattia, nonchè nelle spese giudiziarie e ripetibili d'ambo le sedi.

Considerando:

In linea di fatto:

1. — Il 27 novembre 1907 moriva a Savosa il figlio minore dell'attore Maurizio Cameroni, dopo repentino malore,

nell'età di 6 anni e mezzo, nelle circostanze che vengono stabilite dal giudizio appellato come segue: Due giorni prima, il 25 novembre, trovavasi il ragazzetto Maurizio con altri alunni vicino alla scuola di Savosa, attardandosi ad entrare in iscuola nonostante la campana ne avesse già dato il segnale. Il figlio minorene del convenuto, Alessandro Aostalli, accompagnato da un grosso cane novello, di proprietà di certo Cesare Belloni, ma sfuggito da qualche tempo al padrone ed ospitato nel frattempo dalla famiglia Aostalli, sopraggiunto, stimolava i ragazzi a recarsi in iscuola e li faceva rincorrere dal cane eccitandolo colle parole: « ciappa lì, Jena ». Fuggivano i ragazzi e fra questi il piccolo Cameroni; ma, più piccolo degli altri, rimaneva in addietro e più esposto quindi ad essere raggiunto dal cane che, sia per giocare, sia per obbedire alle ingiunzioni del figlio Aostalli, andava rincorrendolo. La circostanza narrata da uno dei ragazzi, che il giovane Cameroni sia stato rinversato dal cane, non venne ritenuta come sufficientemente provata dall'istanza cantonale. Invece essa ritiene constatato il fatto di avere l'Aostalli aizzato realmente il cane contro i ragazzi, nonostante le obiezioni mosse dal convenuto contro l'attendibilità delle relative deposizioni testimoniali e nonostante le divergenze nelle deposizioni di altri testi che contestarono più o meno direttamente tale circostanza. Arrivato il giovane Cameroni in iscuola, si mise a singhiozzare, non potè leggere nè articolare parola. Fu lasciato in disparte; poscia si recò a casa, dove si sentì poco bene. Il giorno dopo, sempre secondo le constatazioni dell'istanza cantonale, fu visto uscire un momento di casa con un fazzoletto in testa, lasciando trasparire un po'd'affanno. Alla fontana, la madre mostrò i panni del ragazzo tutti sporchi, dicendo che ciò doveva provenire dallo spavento subito dal ragazzo. Il giorno successivo, il malore si fece più grave; il ragazzo prese convulsioni e strinse il collo della mamma dicendo: aiutami, mamma, che soffoco. Il Dr<sup>e</sup> Frascina, chiamato, trovò il bambino agonizzante, che spirava in sua presenza. Come causa della morte venne indicata nell'attestato medico « meningite violenta ».

Fu in seguito a questi fatti, narrati alquanto differentemente nella petizione di causa, che il padre Cameroni Pietro, per sè e moglie, conveniva in giudizio il minorene Aostalli, e « per esso il di lui padre Alfonso, quale esercente la patria potestà », conchiudendo a che gli fosse accordata una somma di 3500 fr., oltre le spese funerarie e di malattia, a titolo di risarcimento pei danni materiali e morali subiti per la morte del figlio, « provocata dall'atto illecito commesso dal prefato Aostalli Alessandro. Il convenuto contestava i fatti ed impugnava che lo spavento provato fosse stato causa della morte.

Procedutosi in corso di causa ad una perizia medica, i periti assunti dichiaravano, deplorando la deficienza di elementi più copiosi e decisivi:

« Il primo dei fenomeni morbosi presentati dal piccolo Cameroni, è certamente di carattere emotivo e si collega direttamente collo spavento patito: tale fu l'afasia transitoria, la momentanea incapacità di parlare, constatata dalla maestra di scuola. Tutti gli altri fenomeni patologici, considerati in sè e più specialmente nella loro successione ed integrazione, stanno ad indicare un rapido processo morboso, che portò la disintegrazione dei centri nervosi e la morte in seconda giornata. Il ragazzo presentò: inquietudine, debolezza delle gambe, sussulti, scosse convulsive, vomiti, digrignamento dei denti, affanno di respiro. Egli accusò, durante tutto il decorso del suo male, dei dolori al petto. Della cefalea non parla la madre, ma parla il medico Sig<sup>r</sup> Frascina. Nessuno ha rilevato se esistesse, o meno, movimento febbrile.

Tutti questi sintomi possono essere l'espressione di una *meningite acuta*? Sì. Invece il fenomeno di shok non si ravvisa nel caso nostro, nel quale, malauguratamente, manca il reperto microscopico, che pure sarebbe stato di importanza capitale.

Data la diagnosi — probabile — di meningite acuta, quali le cause? Le cause più ovvie sono le tossiche-infettive. Era il ragazzo Cameroni in corso di malattia infettiva? Sembra di doverlo escludere: il ragazzo aveva aspetto sano, non fu

mai in cura del medico e frequentava regolarmente la scuola. Ma bisogna tener nota che gravissimi processi infettivi possono decorrere latenti e scoppiare con sintomi di meningite ad esito rapidamente letale e ciò nel corso di pochi giorni e perfino di poche ore. Una malattia frequente nell'età infantile, la meningite tubercolare, può decorrere con estrema violenza e passare a morte in un periodo di tempo da 10 a 2 ore. (Casi di Dennig, Seeligmüller & Rohrer, nella *Clinica contemporanea* di LEYDEN & KEMPLERER.)

Ma la meningite può pure seguire a patemi d'animo (RUBINO, *Dizionario di scienza medica*) a sovraeccitazioni psichiche (LEYDEN & KEMPLERER), ad intossicazioni gastro-intestinali (FLEISCHER, *Manuale di medicina interna*). Sotto questo punto di vista, lo spavento, che avrebbe colpito il piccolo Cameroni in pieno periodo digestivo, potrebbe anche essere chiamato in causa, come il primo anello di una catena morbigena, che dalla semplice indigestione sia passata, attraverso l'alterato chimismo gastro-intestinale, alla intossicazione dei centri nervosi, alla meningite sierosa, alla rapida paralisi cerebrale. Anche la discreta quantità di alcool somministrata al piccolo paziente a scopo di cura, ed anche la *santonina* propinatagli, possono aver aggravata la eventuale intossicazione cerebrale d'origine gastro-intestinale. Malauguratamente — ripetiamo — nessuno pensò a provocare l'autopsia del cadavere, e questa gravissima lacuna non ci permette di formulare alcun giudizio decisivo. »

Dopo queste osservazioni, i periti rispondevano ai quesiti loro posti come segue :

1° Quali relazioni patologiche esistono tra l'accaduto al bambino Cameroni il 25 novembre e la sua morte ?

*Risposta* : Non possiamo rispondere in modo positivo.

2° Se i sintomi risultanti dalle prove rendano più credibile la tesi della morte per meningite o non piuttosto quella provocata dallo spavento ?

*Risposta* : Riteniamo che la morte del Cameroni sia dovuta a meningite.

3° Se lo spavento possa produrre la meningite ?

*Risposta* : Non riteniamo che uno spavento possa, per sé e direttamente, produrre una meningite, lo spavento può produrla in via indiretta e come concausa, determinando nei centri nervosi un disturbo circolatorio e quindi un terreno propizio allo attaccamento dei veleni organici (tossine) circolanti nel sangue.

4° Se per causa di meningite acuta un bambino dell'età e condizioni del Cameroni possa essere condotto a morte in 48 ore ?

*Risposta* : Rispondiamo recisamente sì.

2. — In relazione a questo rapporto medicale, l'istanza cantonale pronunciava nel senso dei dispositivi più sopra riprodotti, osservando :

Per il certificato medico e per la perizia istituita in causa, secondo probabilità, la causa del decesso è da attribuirsi a meningite violenta. Come concausa della morte, secondo le risultanze peritali, il giudice ammette che lo spavento, provato dal ragazzetto Cameroni, abbia contribuito all'esito letale. Prima era vispo e sano, alla maestra comunale non apparvero mai sintomi di malattia organica del bambino. Subito dopo il fatto del cane accusa tremiti, afasia, sbigottimento, sintomi che provano come una certa scossa repentina abbia subito il tenero fisico del piccolo Cameroni; sintomi che valgono a confermare l'opinione del giudice che lo spavento ha influito sull'evento letale, costituendo uno dei fattori dello stesso . . . . . Ora, ammesso come concausa della morte lo spavento provato, le tesi di diritto da esaminare sono poco importanti, non avendo la parte Aostalli invocato di avere usata la diligenza ordinaria, quale richiesta dalle circostanze, nell'invigilare sul modo di comportarsi del figlio Alessandro e d'altra parte non essendo stata esperita nessuna prova al riguardo, in relazione all'art. 61 CO.

Esso Sig<sup>r</sup> Aostalli, quantunque non ne fosse proprietario, era detentore del cane, che fu causa del noto spavento. Questo cane era, al momento del caso luttuoso, accompagnato dal figlio Alessandro, che lo ebbe ad aizzare contro i bambini. In ciò non si può non ravvisare una mancanza da parte

Aostalli e la trascuranza nel custodire e vigilare la bestia. Il figlio, poi, si è reso colpevole non solo di una omissione di custodia, ma di una colpa grave coll'aizzare il cane. Anzi, sotto questo punto di vista, avendo agito la bestia, oltre che per proprio impulso, anche pel fatto dell'eccitamento ricevuto da chi lo aveva in custodia a quel momento, la domanda dell'attore oltre che dall'art. 61 è appoggiata anche dall'art. 50 CO.

Quanto alla misura del danno, dovendosi applicare l'art. 52 del CO, non è il caso di parlare di sostegno dei genitori Cameroni, trattandosi di un bambino di 6  $\frac{1}{2}$  anni « che era » ancora lontano, nonchè dal prestare un aiuto ai parenti, » anche dal fare sperare che in un prossimo avvenire avrebbe » potuto prestarne ». Tuttavia il giudice, in applicazione dell'art. 54 CO, tenuto calcolo della manifesta gravità della colpa del figlio Aostalli (dalla responsabilità incombente al quale non fu sostenuto doversi sceverare o distinguere la responsabilità del padre) consistente nel fatto di avere aizzato il grosso mastino contro i bambini, crede bene di accordare ex aequo et bono una indennità di 500 fr., in questa comprese le poche spese di cura e d'inumazione.

*In diritto :*

1. — Nulla è da osservare sulla regolarità dell'appellazione del convenuto. Per ciò che concerne invece quella adesiva dell'attore, fa d'uopo rilevare che quest'ultimo ha bensì dichiarato in data 13 aprile di aderire all'appello Aostalli, ma che la memoria contenente la motivazione dell'appello non venne inoltrata che più tardi, in data 20 aprile. Ora, quando anche le parti abbiano facoltà di disgiungere la dichiarazione adesiva d'appello dall'atto di motivazione, profittando di quest'ultimo per rispondere alla motivazione avversaria (ved. RU 30 II p. 698), va da sè che in ciò fare, esse devono osservare il termine di cui all'art. 70 OGF, essendo l'atto di motivazione da considerarsi come un elemento necessario alla regolarità dell'appellazione, cosicchè l'appello Aostalli essendo stato comunicato all'attore in data 9 aprile, l'appellazione adesiva di quest'ultimo è senz'altro da ritenere tardiva.

2. — In via preliminare resta inoltre da chiarire la posizione del padre Aostalli nella causa attuale, se lo stesso vi figuri come semplice rappresentante legale del minore o come convenuto personalmente. Nell'instestazione della petizione di causa, l'attore adopera la parola « convenuti » al plurale, ma designa come tali il minore Alessandro e « per lo stesso » il di lui padre Alfonso, esercente la patria potestà. Ciò porterebbe a far credere che l'intenzione primitiva dell'attore fosse di azionare il minore rappresentato dal di lui padre Alfonso. Ma nelle conclusioni la domanda è diretta esplicitamente contro il padre (« il convenuto, Sig<sup>r</sup> Alfonso Aostalli, quale detentore della patria potestà sul figlio Alessandro, è condannato »...), e nel contesto della petizione è detto: « Ma la persona responsabile, siccome » autore dell'atto illecito, è minore. Donde la necessità » legale di rivolgere la presente azione contro quella civile » mente tenuta per legge a rispondere del danno cagionato » dalla prima ». Questa ambiguità di espressioni venne continuata sia negli allegati delle parti (risposta e conclusioni), sia dal primo giudice nella comunicazione della petizione, sia dal giudice di appello nell'instestazione del giudizio appellato; ma nell'incertezza creata da questi atti di procedura deve evidentemente far stato il tenore delle conclusioni prese nella petizione di causa, e ciò tanto più che anche il convenuto sembra nelle sue conclusioni di causa considerarsi come convenuto personalmente e che, in ogni caso, qualora egli non avesse voluto assumere questa posizione, avrebbe potuto e dovuto rilevare tale ambiguità proponendo un'eccezione dilatoria davanti le istanze cantonali.

3. — In merito, l'appello del convenuto si basa sopra due appoggi principali:

a) che le circostanze di fatto non siano state epurate in modo conforme dall'istanza cantonale per ciò che concerne l'accaduto del 25 novembre;

b) che tra questo avvenimento e la morte del figlio dell'attore non interceda nessun rapporto di causa ad effetto.

Ora, per ciò che concerne l'allegazione sotto a) è bensì

vero che i fatti quali risultano dalle deposizioni testimoniali non sono esenti da qualche incertezza, in specie per ciò che riguarda la parte avuta dal giovane Aostalli nell'inseguimento dei ragazzi da parte del cane; ma nell'apprezzazione dei fatti di causa è compito appunto dell'istanza cantonale di determinare al loro giusto valore le risultanze del costituito testimoniale ed il grado di credibilità dovuta ai singoli testi. Ora non sembra che nell'esercizio di questi suoi attributi il giudice di appello abbia oltrepassato i limiti di una apprezzazione equanime ed obbiettiva, nè per ciò che concerne la fede prestata agli alunni e compagni del defunto Cameroni, nè per ciò che riguarda la spiegazione data sulle divergenze coi testi Bonaisi, Guadri ed Olivi. Non è quindi il caso di soffermarsi alle critiche del convenuto, ed il riassunto di fatto del giudice cantonale deve essenzialmente accettarsi come conforme agli atti di procedura.

Ad b) Più delicata invece è la questione del nesso logico fra gli eventi del 25 novembre e la morte seguita a breve distanza del giovane Cameroni. In difetto di una cura medica concomitante o più tardi di un'autopsia cadaverica, il referto medicale, quale venne riprodotto nel fattispecie, poteva difficilmente arrivare ad un risultato positivo e doveva naturalmente basarsi sopra dati più o meno positivi. Donde l'incertezza e titubanza dei periti nell'evasione dei quesiti loro posti. Ma, cionostante l'interpretazione data alla perizia medica dall'istanza cantonale, non appare nè contraria alle risultanze da essa fornite, nè alla nozione costantemente accettata di causa ad effetto. I periti dichiarano cioè di non poter stabilire in modo esplicito le relazioni patologiche che possono essere intercesse fra i due fatti in questione, ma non negano per ciò che una relazione possa aver esistito; essi escludono categoricamente l'ipotesi di una morte avvenuta in seguito a shock; meno esplicitamente, ma in termini abbastanza chiari (in ragione dello stato florido del ragazzo prima del 25 novembre), tanto la possibilità di una meningite tubercolosa, quanto quella di una meningite dovuta ad un'infezione occulta, preesistente. Invece essi ammettono la possibilità di una

meningite causata da patema d'animo in seguito a sovraeccitazioni psichiche che possono, a loro modo di vedere, aver costituito « il primo anello di una catena morbigena », e rispondendo al quesito loro posto sotto il n° 3, affermano categoricamente che come causa concomitante ed indiretta uno spavento può determinare una meningite, in base a quanto ebbero ad esporre anteriormente, che cioè uno spavento provato in pieno periodo digestivo può dalla semplice indigestione e attraverso l'alterato chimismo gastro-intestinale, passare alla intossicazione dei centri nervosi, alla meningite sierosa, alla rapida paralisi cerebrale. Ammettendo lo spavento subito come concausa della morte avvenuta in seguito a meningite, il giudice cantonale non ha quindi punto alterato il referto medico, come esso non ha applicato erroneamente i criteri accettati nella pratica per la nozione di causa ad effetto, secondo i quali deve una simile relazione ammettersi non solo quando fra due fatti esiste un rapporto immediato e diretto, ma anche quando vi è un semplice rapporto indiretto e mediato sufficientemente tangibile perchè possa essere constatato. (Ved. RU 29 II p. 303 e seg. e 31 II p. 593, e per ciò che concerne in ispecial modo il danno causato da un animale, le sentenze RU 21 p. 806 e seg. e 1159 e seg.; 29 II p. 280; 31 II p. 419, ed in specie anche 27 II p. 569). Un pregiudizio può essere il risultato di una serie di fatti che s'incatenano gli uni agli altri, ed è spesso solo in seguito a questo concatenamento che può essersi prodotto l'evento dannoso. Ora, la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente riconosciuto che in simili casi, perchè esista la relazione di causa ad effetto, basta che l'avvenimento allegato come causa primordiale del danno sia uno di quelli, dal cui concatenamento sia emersa la conseguenza dannosa, purchè tale avvenimento stia ancora in certa quale relazione col pregiudizio subito. E ciò è quanto affermano in concreto i periti, i quali vedono nello spavento provato dal ragazzo Cameroni uno degli elementi morbosi che hanno condotto indirettamente alla meningite.

4. — D'altra parte è accertato che il cane, che fu la causa

prima della malattia e della morte del piccolo Cameroni, trovavasi il 25 novembre 1907 nella detenzione di Alfonso Aostalli. Sfuggito al proprietario, si era rifugiato presso il convenuto che l'aveva tenuto provvisoriamente presso di sè e che ne era quindi provvisoriamente il detentore. Al momento in cui avvenne la scena, il cane suddetto si trovava bensì in custodia del figlio Alessandro, ma anche tale circostanza non muta alla situazione di diritto. Che se il detentore ha confidato la custodia di un animale ad una persona che deve essa stessa essere sorvegliata e se per difetto di custodia, il cane insufficientemente sorvegliato, ha cagionato un pregiudizio, ne consegue che il detentore non ebbe ad esercitare la custodia voluta ed è quindi responsabile direttamente del danno causato in forza dell'art. 65 CO (ved. RU 22 p. 1184).

Allo stesso risultato si arriva del resto, ricorrendo ad una combinazione degli art. 65 e 61. Ammesso anche che il cane si trovasse momentaneamente nella custodia diretta del figlio Aostalli, quest'ultimo ha evidentemente commesso una colpa, eccitando il cane a rincorrere i ragazzi, ed è quindi responsabile del danno; così come il padre, d'altra parte, è responsabile degli atti del figlio per non aver esercitato sul medesimo la sorveglianza usuale, indicata dalle circostanze, nessun valore potendosi attribuire all'argomento, invocato del resto solo in questa sede, dell'aver il convenuto procurato notoriamente una buona educazione ai propri figli.

Da qualsiasi punto di vista si esamini la situazione, la responsabilità del convenuto Aostalli padre è fuori di dubbio, nè può lo stesso svincolarsene, allegando di non avere egli avuto a fornire la prova delle circostanze escludenti la detta responsabilità a termini degli art. 61 e 65, dal momento che aveva contestato in linea di massima l'esistenza dei fatti che stavano a base della domanda. Chè, essendo egli stato azionato come esercente la patria potestà, non poteva sfuggirgli la circostanza, che gli si imputava una colpa diretta a sensi degli articoli suddetti.

5. — Per ciò che concerne la determinazione del danno,

l'istanza cantonale ha fatto esclusivamente applicazione dell'art. 54 l. c., ritenendo non poter essere questione dell'art. 52, già perchè il bambino Cameroni non avrebbe potuto venire in aiuto dei genitori che in un avvenire molto lontano. Questo argomento del giudice cantonale non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha sempre ammesso essere dovuta un'indennità anche quando la vittima forniva non solo degli alimenti ai genitori, ma dovevasi ammettere, nel corso ordinario della vita, che i genitori potevano contare sopra l'assistenza della vittima in un avvenire più o meno lontano (ved. RU 16 p. 816; 17 p. 642; 23 II p. 88). L'art. 52 è dunque applicabile anche allato dell'art. 54. L'appello adesivo dell'attore essendo tuttavia da riguardare tardivo, non può, già per ragioni d'ordine, entrare in linea di considerazione un aumento dell'indennità accordata. D'altra parte non occorre di esaminare se sia o meno il caso di diminuire tale indennità per deficienza di colpa lata. A parte qualsiasi apprezzamento su questo punto, l'indennità in questione corrisponde appena a quanto il Tribunale federale ebbe ad accordare in casi analoghi, anche in difetto di una colpa grave, per cui non è il caso di ventilare la questione di una riduzione dell'indennizzo, che appare, anche indipendentemente da ogni riflesso sul grado di colpa, già per sè stesso piuttosto esiguo.

Per questi motivi,

il Tribunale federale

pronuncia :

Non si entra in materia sull'appello adesivo della parte attrice; l'appello principale del convenuto è invece respinto e confermato il giudizio di appello 20 gennaio 1909.